

n. 83/2021 R.G.E.



## TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

*Sezione Civile*

### **Il Giudice dell'esecuzione**

all'esito della trattazione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

viste le note scritte depositate da:



letti gli atti;

vista l'ordinanza del 16.04.2024 con la quale veniva assegnato termine ai creditori per documentare, con nota di deposito telematico, la trascrizione dell'accettazione delle eredità con riguardo al terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 14, particella 33, con riserva allo spirare del suddetto termine di provvedere sull'istanza vendita anche con riguardo al sub 700 (*rectius*: particella);

rilevato che nel termine assegnato i creditori non hanno depositato la documentazione richiesta, né hanno dimostrato di avere assunto alcuna iniziativa;

che già è stata rigettata l'istanza di rinvio depositata in data 14.06.2024 in quanto priva di riscontro probatorio in ordine alle circostanze dedotte;

che nelle note depositate in data 17.06.2024 ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. i creditori hanno fatto riserva di depositare la documentazione relativa all'accettazione delle eredità "*nel più breve tempo possibile non appena giunta a compimento la pratica da parte dello studio notarile incaricato*";

che il contegno processuale tenuto dai creditori va sussunto sub specie di inattività delle parti;

che, infatti, sebbene non ricorra un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva, nell'ambito della procedura esecutiva con ordinanza del 16.04.2024 il G.E. ha assegnato termine per documentare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, dovendo pertanto la parte interessata curare tempestivamente gli adempimenti e le

iniziative utili al fine, ivi compresa – ove necessario in assenza di atti suscettibili di trascrizione - l'instaurazione del giudizio ai fini dell'accertamento giudiziale (come pure suggerito nell'ordinanza del 16.04.2024);

che – come sopra già rilevato - nel termine assegnato i creditori, pur consapevoli della necessità degli adempimenti richiesti (come si evince dall'acquiescenza mostrata all'ordinanza del 16.04.2024, dalla richiesta di rinvio e dalla riserva esplicitata nelle note scritte richiamate) non hanno documentato la trascrizione dell'accettazione delle eredità, né hanno provato di avere intrapreso alcuna iniziativa, essendosi limitati a dichiarare di avere affidato incarico ad uno studio notarile e di avere necessità di ulteriore tempo per il disbrigo della pratica;

che il termine assegnato con ordinanza del 16.04.2024, differente - secondo la Suprema Corte - da quello previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c., seppure posto nella medesima prospettiva funzionale, è dato in esercizio dei generali poteri di cui all'art. 484 c.p.c., sicché ha natura ordinatoria ed è prorogabile secondo la disciplina normativa per esso prevista dall'art. 154 c.p.c.;

che, infatti, rientra nel potere direttivo *ex art. 484 c.p.c.* la facoltà del Giudice dell'esecuzione di fissare termini alle parti per provvedere agli incombeni necessari alla prosecuzione del processo esecutivo e che, in applicazione della disciplina generale sui termini, l'infruttuoso spirare dei termini così fissati, anche se ordinatori, ma, non più prorogabili una volta elassi in difetto di una richiesta di proroga tempestiva e motivata, implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo e giustifica l'adozione di un provvedimento di chiusura della procedura;

che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme, nel rispetto della ragionevole durata del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini ordinatori e termini perentori risieda nella prorogabilità o meno dei primi: mentre i termini perentori non possono in alcun caso "*essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti*", in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, sempre però prima della scadenza;

che, pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta validamente una proroga, ovvero tempestiva e motivata, si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., SS.UU., 30/07/2008, n.20604; Cass. Civ., sez. III, 28/08/2023, n.25369);

che l'istanza di rinvio depositata in data 14.06.2024 e la riserva contenuta nelle note scritte pervenute il 17.06.2024 non possono essere interpretate come un'istanza di proroga del termine precedentemente concesso, considerato il mancato riferimento allo spirare di questo e alla richiesta di concessione di ulteriore termine, non senza considerare che, in ogni caso ed in via assorbente, la richiesta di proroga deve fondarsi su un giustificato motivo e che, quindi, la relativa istanza deve essere corroborata da documentazione rappresentativa delle iniziative già intraprese e delle eventuali difficoltà incontrate nel rispetto del termine assegnato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 28/08/2023, n.25369);

che, pertanto, essendo scaduto il termine assegnato, non può essere concesso un ulteriore termine perché, nel caso, verrebbe operata un'indebita proroga del termine originariamente assegnato per depositare la documentazione richiesta, in difetto di una richiesta tempestiva e motivata proveniente dalla parte interessata, in spregio alla disciplina codicistica, il cui rispetto si impone al fine imprescindibile di regolarità dei singoli atti esecutivi e del processo nel suo complesso;

ritenuto che le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'istanza di vendita con riguardo al terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 14, particella 33 e la declaratoria di estinzione parziale della procedura per inattività ai sensi dell'art. 630 c.p.c., istituito nel quale va sussunta – per orientamento assunto dall'intestato Tribunale – qualsiasi inerzia del ceto creditorio rispetto al compimento di attività funzionali alla liquidazione;

che, per converso, può procedersi alla vendita del terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 14, particella 700, considerata la sussistenza di un credito residuo (al netto degli importi già versati nell'ambito del sub procedimento di conversione ex art. 495 c.p.c.), tenuto conto delle sentenze n. 710/23 Trib. B.P.G. -sezione lavoro e n. 167/24 C. App. Messina – sezione lavoro relativamente alla posizione di Saporita Aurelio Salvatore e delle sentenze n. 771/23 Trib. B.P.G. -sezione lavoro e n. 166/24 C. App. Messina – sezione lavoro relativamente alla posizione di Rizzotto Antonino (non assumendo rilievo – contrariamente a quanto emerge dalle precisazioni del credito contenute nelle note scritte del 17.6.24 - la quantificazione del credito operata in sede di conversione);

che il prezzo di vendita va individuato in € 3.696,00 (€ 15,40 x 240 mq.), come si evince dalla perizia in atti, scorporando dal lotto unico stimato il valore del terreno di cui al sub 700 di superficie pari a 240 mq.;

che, allo stato, ai sensi dell'art. 559 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, non si ravvisa l'utilità della sostituzione della custodia attualmente in capo al debitore con persona diversa, in considerazione delle qualità e caratteristiche della particella 700 e al fine di contenere i costi di procedura, anche in rapporto al valore del bene da porre in vendita;

**p.q.m.**

**dichiara** l'estinzione parziale della procedura con riguardo al terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 14, particella 33;

**ordina** al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere – *limitatamente al bene sopra indicato* - alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in danno di Caruso Impex s.r.l.: trascrizione del pignoramento effettuata in data 27.07.2021, ai nn. 20686 Reg. Gen. e 16097 Reg. Part. in favore di [REDACTED]; trascrizione del pignoramento effettuata in data 27.07.2021, ai nn. 20687 Reg. Gen. e 16098 Reg. Part. in favore di [REDACTED];

**dispone** la vendita del terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, identificato in catasto al foglio 14, particella 700, come da separata ordinanza, con onere di anticipazione (e salvo rivalsa) delle spese necessarie a carico di [REDACTED]

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 1 agosto 2024.

**Il Giudice dell'esecuzione**

*dott.ssa Anna Smedile*